

Civile Ord. Sez. U Num. 8983 Anno 2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: D'ANTONIO ENRICA

Data pubblicazione: 11/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14600-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla:

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA,

con ordinanza n. 129/2017 depositata il 13/06/2017 nella causa tra:

XXXXXXXXXXXX

- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

INPS - SEDE TERRITORIALE DI CATANIA, MINISTERO DEL TESORO;

- resistenti non costituitisi in questa fase

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2018

dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO,

il quale chiede accogliersi il proposto regolamento di giurisdizione, ed affermarsi la
giurisdizione del Giudice ordinario.

Considerato in fatto :

1. Con ordinanza del 18/5/2017 la Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana -ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione ex art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ritenendo sussistere la giurisdizione del G.O. nel procedimento introdotto con ricorso proposto da Xxxxxxx contro l'Inps , il Ministero del Tesoro e rimesso alla Corte dei Conti dal Tribunale di Catania , con sentenza del 9/12/2016.
2. In particolare la Corte dei Conti ha riferito che con sentenza del 27/11/1999 il Pretore di Catania aveva riconosciuto l'xxxxxxxxx responsabile del reato di cui all'art 640 cpc nella forma aggravata di cui al comma 2 n. 1 della disposizione, per aver posto in essere una

condotta idonea a conseguire un ingiusto profitto consistente in ratei pensionistici non dovuti condannandolo a risarcire l'amministrazione , costituitasi parte civile, del danno erariale patito di L. 177.244.425 , pari a quanto indebitamente percepito , da cui sottrarre l'importo già recuperato ed i ratei corrisposti fino al 30 gennaio ; che con il presente giudizio l'XXXXXXXX , ritenendo di aver subito trattenute per una somma maggiore , aveva chiesto la cessazione delle trattenute con le somme ritenute asseritamente esorbitanti la condanna del giudice penale .

3. Secondo la Corte dei Conti il Tribunale di Catania aveva erroneamente negato la propria giurisdizione ritenendo che la controversia concernesse il trattamento pensionistico spettante all'attore , mentre l'oggetto del contendere riguardava la corretta esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza penale relative alla condanna pronunciata in favore della parte civile, essendo la misura dell'indebito già determinata dal giudice penale con sentenza passata in giudicato

4. Ritenuto, pertanto, che sussistesse la giurisdizione ordinaria la Corte dei Conti ha sollevato il conflitto . Rimaste intimare le parti, la Procura Generale ha concluso chiedendo accertarsi la giurisdizione ordinaria .

Ritenuto in diritto

5. Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (tra altre, Cass. SU n. 7755/2017; n.11849/2016; n.4853/2013;n. 5927/2011; n. 12722/2005).

In sostanza la competenza della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr Cass. SU n. 7755/2017).

Risulta , invece, evidente che, nella fattispecie in esame non si verte in tema di determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, ma soltanto di controversia sulla sussistenza e sull'eventuale ammontare del residuo credito dell'amministrazione nei confronti del pensionato a seguito della sentenza penale che ha già determinato, in via definitiva, l'importo complessivo dei ratei pensionistici indebitamente corrisposti.

Non sussistono , pertanto, ragioni per assegnare alla cognizione della Corte dei Conti la controversia in questione spettante alla cognizione del giudice ordinario (Cfr per un'analogia fattispecie SU n. 22381/2011).

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ; cassa la sentenza del Tribunale di Catania innanzi al quale rimette le parti .